

## Allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario n.60 del 1° ottobre 2021

### Avviso per la concessione di cofinanziamenti a sostegno di progetti promozionali – anno 2021

Con la presente regolamentazione la Camera di commercio di Piacenza, nello svolgimento delle proprie funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, intende promuovere iniziative destinate a sostenere la competitività delle imprese e dei territori, con **procedimento valutativo a bando**.

In particolare la Camera di commercio di Piacenza punta ad una valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale oltre che enogastronomico, finalizzata allo sviluppo del turismo quale strumento di stimolo per l'economia locale e di crescita dell'occupazione.

#### Art. 1 - Premessa

1. La Camera di commercio di Piacenza, con il presente avviso e tenuto conto anche di quanto previsto nel Regolamento generale per la concessione dei contributi approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 21 marzo 2017 e ratificato dal Consiglio camerale nella seduta del 28 aprile 2017, intende sostenere la competitività delle imprese e dei territori assegnando cofinanziamenti a progetti che promuovano:

- il territorio e la cultura, valorizzando l'immagine della città e della provincia di Piacenza;
- lo sviluppo del turismo;
- le produzioni tipiche del territorio ed in particolare la diffusione e la conoscenza delle stesse oltre i confini provinciali.

2. Saranno finanziabili esclusivamente le iniziative le cui ripercussioni non diano vantaggio a specifiche categorie di soggetti o individui, ma siano di **interesse generale per il sistema delle imprese della provincia**.

#### Art. 2 – Fondo e iniziative finanziabili

1. La Camera di commercio di Piacenza destina al presente avviso un ammontare di risorse pari ad euro 150.000,00. La Camera di commercio si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria del presente avviso, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, oppure di riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande ed infine di chiudere anticipatamente i termini a causa della protocollazione di un elevato numero di domande.

2. Le iniziative per le quali si chiede il cofinanziamento dovranno riferirsi ad eventi compresi tra il **1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021**.

3. Sono ammessi a finanziamento unicamente i progetti il cui budget complessivo sia uguale o superiore ad euro 10.000,00 relativamente alle sole spese considerate ammissibili (art. 6).

4. Le iniziative devono risultare compatibili con le finalità istituzionali dell'ente camerale, con gli atti di programmazione pluriennale e annuale dell'Ente ed essere finalizzate a promuovere lo sviluppo delle imprese della circoscrizione di competenza della C.C.I.A.A. in coerenza con le prescrizioni contenute nel vigente *“Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di commercio di Piacenza”*.

### Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso gli enti pubblici, le associazioni, i consorzi ed in generale i soggetti che siano portatori di interessi diffusi, non aventi come finalità la distribuzione di utili agli associati e che abbiano come finalità la promozione del tessuto economico locale o la diffusione e valorizzazione delle produzioni tipiche (a titolo esemplificativo: associazioni di categoria, culturali, ricreative...). Tali soggetti devono avere sede nel territorio di competenza della Camera di commercio di Piacenza. In considerazione della particolare tipologia di iniziative agevolate e degli obiettivi perseguiti, non possono rientrare nel presente avviso le imprese (società commerciali) in quanto destinate per loro natura a perseguire fini di lucro.

2. Nel caso di iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti (partner organizzativi), la richiesta dovrà essere presentata da un unico capofila, reso noto con apposita dichiarazione da allegare a corredo della richiesta di cofinanziamento e che dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al progetto. In questo caso le spese potranno essere sostenute da ciascun soggetto costituente l'aggregazione, nei termini di durata del progetto stesso, ma il cofinanziamento verrà erogato al soggetto richiedente, indipendentemente dalla percentuale di spesa assunta da quest'ultimo (Si veda anche successivo art. 7, comma 6). **IN ASSENZA DI ESIBIZIONE DI TALE DICHIARAZIONE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, LE SPESE POTRANNO ESSERE SOSTENUTE SOLO DAL SOGGETTO PROMOTORE E BENEFICIARIO DIRETTO DEL CONTRIBUTO.**

3. Qualunque soggetto, in forma singola o aggregata, potrà presentare **un'unica richiesta di cofinanziamento** a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui pervenissero più richieste da parte di uno stesso soggetto, la Camera di Commercio esaminerà unicamente la prima domanda protocollata dal sistema.

4. Tutti i soggetti beneficiari, qualora tenuti per legge all'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza, dovranno essere attivi e in regola col pagamento del diritto annuale sia al momento della concessione, sia al momento dell'erogazione del cofinanziamento e non saranno in alcun caso ammesse istanze presentate da soggetti per i quali siano state avviate procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione anche volontaria o altre procedure concorsuali.

Si procederà anche alla verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL) per i soggetti tenuti a tale adempimento.

### Art. 4 – Progetti esclusi

1. Non sono ammessi alla procedura valutativa di cui al presente avviso i progetti che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) budget complessivo inferiore ad euro 10.000,00;
- b) sostegno alla gestione di organismi esterni oltre i primi 3 anni dalla loro costituzione;
- c) progetti il cui interesse sia limitato esclusivamente alla base associativa di riferimento o progetti autoreferenziali quali cerimonie, premiazioni o finalizzati al mero funzionamento degli enti e organismi richiedenti (tra i quali, a titolo esemplificativo, convegni in occasione di assemblee o di approvazione di bilanci);
- d) corsi di formazione;

- e) sagre locali, patronali parrocchiali o simili o di carattere meramente sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza.

2. Sono esclusi i progetti che hanno ricevuto contributi (sponsorizzazioni) da parte di altri Enti pubblici o privati che superino le spese complessivamente sostenute per realizzare l'iniziativa.

#### Art. 5 – Entità del cofinanziamento

1. La misura del cofinanziamento camerale è pari al 50% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo di euro 10.000,00.

2. I cofinanziamenti saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. **Qualora i fondi non fossero sufficienti per fare fronte a tutte le domande ammissibili, si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i cofinanziamenti nella misura necessaria.**

#### Art. 6 - Spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti sono ammesse a cofinanziamento le spese sostenute dal beneficiario (o dall'aggregazione nei termini precisati all'articolo 3, comma 2) e direttamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa.

Tutte le spese esse devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a. pertinenza e congruità delle spese rispetto alle attività di progetto;
- b. trasparenza e tracciabilità (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione, ivi inclusi i pagamenti).

2. **Non rientrano** fra le spese ammesse:

- a. le spese per servizi erogati da soggetti riconducibili al beneficiario (società di servizi, consorzi ecc.);
- b. l'IVA qualora detraibile;
- c. le spese per acquisti di beni durevoli, (ammortizzabili in più annualità) e più in generale spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata (ad esempio acquisto di personal computer, stampanti, fotocopiatrici...).
- d. spese di rappresentanza (pranzi, cene, alberghi) se non strettamente legate all'evento per cui viene chiesto il cofinanziamento. Sono in ogni caso escluse le spese sostenute per pranzi o cene tra gli organizzatori degli eventi finanziati.

3. Le spese di carattere generale riconducibili solo parzialmente alla realizzazione dell'iniziativa, quali ad esempio spese per utenze o cancelleria, possono essere imputate al progetto ed essere rendicontate nella misura massima del 10% rispetto al totale delle spese documentate con fatture ammesse a finanziamento.

4. Le spese di personale interno (personale assunto a tempo indeterminato e risultante dai libri paga/matricola del beneficiario) riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa, possono essere imputate al progetto e quindi rendicontabili nella misura massima del 20% rispetto al totale delle spese documentate con fatture ammesse a finanziamento. Tali costi devono essere necessariamente indicati nel budget preventivo, tenendo conto che a consuntivo non potrà essere ammessa una somma superiore rispetto a quanto indicato in tale budget.

Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto o della convenzione riguardi espressamente ed esclusivamente attività rientranti nel progetto finanziato dalla Camera di commercio e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto stesso. Tali costi non saranno conteggiati nell'ambito dei costi di personale bensì nell'ambito dei costi esterni documentati.

5. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso fatture, note fiscalmente regolari quietanzate o ricevute di pagamento fiscalmente regolari e dovranno essere sostenute esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, bancomat, assegno, carta di credito. In tali ultime ipotesi (bancomat, assegno e carta di credito) occorre esibire anche l'estratto conto intestato all'organizzazione beneficiaria da cui emerga il movimento contabile corrispondente. Non saranno ammessi scontrini fiscali, né autofatturazione. Non saranno ammessi pagamenti in contanti, né forme di compensazione.

6. Le variazioni al budget di spesa successive alla presentazione della domanda dovranno obbligatoriamente essere autorizzate dalla Camera di commercio, fermo restando che qualora detta percentuale sia in diminuzione, dovrà comunque essere rispettato il limite minimo di budget di 10.000,00 euro.

#### **Art.7 - Termini per la presentazione delle domande e modalità di invio dell'istanza**

1. **A pena di esclusione** le domande dovranno essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica** con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi egov: <http://webtelemaco.infocamere.it/>(completamente gratuito).

Sul sito internet camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it), sulla home page nella sezione dedicata al bando, saranno pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

2. **Le domande dovranno essere inviate dalle ore 8,00 del giorno 25 ottobre 2021, alle ore 18.00 del 20 dicembre 2021.** Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda anche per disguidi tecnici.

3. **A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente** dal titolare/legale rappresentante dell'organismo:

- a) **modello base generato dal sistema** (formato xml);
- b) apposito modulo di presentazione della domanda **"Formulario per la presentazione della domanda di cofinanziamento per progetti promozionali anno 2021"** (scaricabile dalla home page del sito istituzionale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it));
- c) **Allegato A – Relazione** (soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale come richiesto dal D.Lgs 33/2013 in adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

d) **curriculum vitae del capo progetto** (soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale);

e) **eventuale accordo** nel caso di aggregazione di soggetti (art. 3 comma 2).

4. **Nel caso di delega per la presentazione della domanda di cofinanziamento**, alla pratica telematica dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura redatto secondo il modello pubblicato sul sito ([www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) nella sezione dedicata al bando sulla home page) sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale del delegato (la firma del titolare/legale rappresentante può anche essere digitale);

- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente (in caso di firma autografa).

5. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate a mezzo PEC all'indirizzo Pec dell'organismo richiedente, indicato nel modulo di domanda. Nel corso dell'istruttoria alcune richieste potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

6. L'istanza dovrà contenere la proposta progettuale completa e illustrata in maniera dettagliata. La documentazione dovrà essere **redatta esclusivamente sui modelli appositamente predisposti e scaricabili dal sito camerale**. In caso di aggregazioni di impresa, è necessario allegare anche l'accordo alla base dell'aggregazione, sottoscritto da tutti i componenti e la dichiarazione di tutte le imprese relativa alla nomina del capofila qualora non indicato nell'accordo, con allegati i documenti di identità (Si veda anche art. 3, comma 2).

7. La Camera di Commercio non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o da malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

8. Si precisa che in qualsiasi fase del procedimento la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni qualora ritenute necessarie ai fini del buon esito dello stesso. Queste dovranno essere necessariamente presentate entro il termine indicato in fase di richiesta.

## **Art. 8 - Esame delle istanze**

1. Le domande saranno esaminate sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente avviso e del *Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza*.

2. L'istruttoria formale delle domande verrà effettuata dagli uffici competenti e verterà sui seguenti punti:

- a. Verifica della completezza e coerenza della prescritta documentazione;
- b. Verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal presente Avviso;
- c. Verifica sull'ammissibilità delle spese previste per l'iniziativa programmata.

3. Qualora la documentazione fosse incompleta, l'ufficio potrà fissare un termine perentorio per l'integrazione. Scaduto tale termine senza risposta, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile.

4. Una volta individuate le istanze formalmente ammesse alla procedura, sarà stilato l'elenco con individuazione - ad insindacabile giudizio del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale - dei progetti ammessi al cofinanziamento attraverso l'impiego dei seguenti criteri:

1. incidenza diretta sul sistema socio-economico provinciale, con particolare riferimento alla ripercussione sugli operatori economici del territorio (a titolo esemplificativo: incremento nel numero di coperti, nel numero di pernottamenti, incremento nelle vendite, incremento di visualizzazioni su siti internet dedicati o pagine social);
2. novità e innovatività dell'iniziativa;
3. iniziativa caratterizzata dalla intersectorialità e/o caratterizzata da numerose partnership con soggetti di altre categorie, enti pubblici e soggetti di altri territori;
4. iniziativa che favorisce la promozione e la diffusione di un'immagine integrata del territorio nonché la visibilità delle sue produzioni tipiche;
5. articolazione del progetto in più eventi coordinati;
6. progetti finalizzati alla digitalizzazione degli strumenti destinati alla promozione del territorio, del patrimonio culturale e alla valorizzazione del turismo;
7. forte promozione a livello nazionale e/o internazionale.

**5. I progetti saranno ammessi al cofinanziamento ed inseriti nell'elenco qualora siano riconoscibili almeno 4 dei predetti criteri.**

**6. I cofinanziamenti saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili su questo avviso.**

**Qualora le risorse non fossero sufficienti a cofinanziare tutti i progetti ammessi, la Camera di commercio procederà ad una riduzione proporzionale degli importi riconosciuti a ciascun progetto (art. 5, comma 2).**

7. Al termine della procedura, l'elenco individuato dal Commissario Straordinario sarà recepito nel provvedimento di ammissione al cofinanziamento, adottato dal Segretario Generale e pubblicato sul sito internet camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it)

La pubblicazione sul sito internet camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) equivale alla notifica del provvedimento di concessione.

8. Avverso l'elenco approvato e pubblicato potrà essere proposto ricorso dinnanzi il TAR Emilia Romagna entro 30 giorni dalla scadenza della relativa pubblicazione.

9. Eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere comunicate alla Camera di commercio. Il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta camerale, avrà la facoltà di accoglierle o meno. La mancata comunicazione potrà essere motivo di revoca del cofinanziamento. In ogni caso la Camera di commercio si riserva di valutare la coerenza degli interventi effettivi rispetto al progetto iniziale e alle finalità del presente Avviso.

## **Art.9 - Liquidazione del cofinanziamento**



1. I soggetti beneficiari dovranno presentare la documentazione consuntiva che **dovrà essere presentata perentoriamente entro e non oltre 120 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa** (in particolare dovrà essere inserita all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi egov: <http://webtelemaco.infocamere.it/> entro le ore 18,00 del 120° dalla conclusione dell'iniziativa). **Nel caso in cui il progetto fosse già stato realizzato, il termine di 120 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione di concessione del cofinanziamento.**

2. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata, **a pena di decadenza dai benefici**, la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

a. **modello base generato dal sistema** (in formato xml);

b. **modello di erogazione;**

c. **Formulario di rendicontazione contenente:**

1. il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, con idonea documentazione da cui si evincano le modalità e l'effettivo sostenimento delle spese;

2. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio.

d. Fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa unitamente a tutte le quietanze di pagamento.

3. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare:

- qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto (fermo restando il limite di euro 10.000,00 quale budget minimo ammissibile);
- nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

**4. Il cofinanziamento sarà erogato solo fino al raggiungimento del pareggio tra entrate ed uscite.**

5. Nella fase di rendicontazione, nell'ipotesi che il soggetto richiedente abbia beneficiato anche di altri contributi destinati alla copertura di spese inerenti al progetto proposto ma non ammissibili per la Camera di commercio, quest'ultima si riserva di individuare la misura del disavanzo al netto di tali apporti, se inequivocabilmente destinati a quelle particolari tipologie di spese. In tali casi il richiedente sarà tenuto a presentare la documentazione necessaria a consentire tale valutazione.

6. La Camera di Commercio non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o da malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

7. La Giunta potrà concedere eventuali **proroghe nella rendicontazione, solo una volta**, e solo se prima del termine di cui al comma 1 sia stata inoltrata una motivata richiesta di proroga agli uffici camerali.

## Articolo 10 -Erogazione del cofinanziamento

1. Dopo averne verificato la completezza e il contenuto, l'Ufficio competente trasmetterà la pratica al Segretario Generale per la liquidazione e successivamente, all'Ufficio di Ragioneria ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

## Articolo 11 -Revoca del cofinanziamento e Controlli

1. Il cofinanziamento camerale può essere revocato prima della sua erogazione, con provvedimento del dirigente, per i seguenti motivi:

- a. mancata realizzazione dell'iniziativa preventivata o realizzazione difforme dalle finalità per cui era stato concesso il sostegno economico, salvo il caso di modifica del progetto autorizzata dalla Giunta camerale a norma dell'art. 8, comma 9;
- b. rinuncia al cofinanziamento da parte del soggetto richiedente;
- c. mancata presentazione nei termini o incompletezza della rendicontazione prevista nel presente avviso, salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta camerale a norma dell'art. 9, comma 7;
- d. sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione (ad es. mancata regolarità del pagamento del diritto annuale);
- e. qualora dal bilancio finale entrate e spese (rendiconto) risulti un ammontare di spese complessive riferite all'attività finanziata inferiore a 10.000,00 euro;
- f. variazioni al budget di spesa successive alla presentazione della domanda, non autorizzate dalla Camera di commercio a norma dell'art. 6, comma 6;
- g. qualora le entrate inerenti l'iniziativa siano superiori alle spese;
- h. qualora vengano meno condizioni prescritte da disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o europee relative agli aiuti di Stato;
- i. qualora vengano meno le condizioni soggettive e oggettive prescritte dal presente Avviso o dal Regolamento generale per la concessione dei contributi vigente.

2. In caso di revoca della concessione, la comunicazione all'interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

3. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli per verificare la realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, rese nell'ambito del procedimento di concessione del cofinanziamento.

4. In caso di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il beneficiario decadrà dall'istanza e/o dal beneficio qualora già concesso e sarà trasmessa comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

5. Qualora, a cofinanziamento erogato, il beneficiario non risultasse in regola con le disposizioni del presente Avviso, la somma concessa andrà restituita. La Camera di Commercio procederà al recupero di dette somme, ove necessario, mediante esecuzione forzata nei confronti del beneficiario ai sensi delle norme del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con R.D. nr. 639 del 14.4.1910 e successive modificazioni e integrazioni.



## Articolo 12 – Regime di aiuto

1. Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera di commercio, conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa europea.

A) ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di organismi/imprese senza che possa ricondursi alcun vantaggio economicamente apprezzabile in capo ad alcun soggetto, l'iniziativa si considera a carattere diffuso ed il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa europea in materia di aiuti di stato;

B) ove dell'iniziativa agevolata benefici una platea determinata di organismi/imprese (anche non coincidenti con il soggetto attuatore al quale viene materialmente e direttamente erogato il cofinanziamento camerale) ed il cofinanziamento pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, i beneficiari finali saranno assoggettati alla disciplina sugli aiuti in regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013) e al Regolamento (CE) n. 1408 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013). Tali soggetti dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, se dovuto, oltre che essere in possesso di un DURC regolare, anche in questo caso se dovuto, pena la riduzione del cofinanziamento al soggetto attuatore;

C) ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il cofinanziamento, si procederà ad imputare l'aiuto in regime de minimis a tale soggetto

2. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;

b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

3. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

## Articolo 13 -Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Avviso è assegnato al responsabile del settore Internazionalizzazione Promozione e Studi. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'U.O. Promozione Studi e Statistica tel. 0523/386255; e-mail [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it).

## Articolo 14 -Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento al vigente Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza, alla normativa europea in materia di concessione di aiuti "*de minimis*" di cui al Regolamento (CE) n. 1407 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013) e al Regolamento (CE) n. 1408 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013).

## Articolo 15 -Legge sulla privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:

- a. i dati forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per la concessione e la liquidazione del cofinanziamento camerale, sia in forma cartacea che telematica. In applicazione del D.P.R. 7.4.2000 n. 118, i dati relativi all'entità, alla causale del cofinanziamento erogato e al soggetto beneficiario saranno inseriti nell'*Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica*, al quale sarà consentito l'accesso per via telematica. L'intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013, recante "Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- b. L'indicazione del beneficiario, del progetto e dell'eventuale curriculum saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito camerale, conformemente ad un obbligo di legge ai sensi del D.Lgs 33/2013, al seguente link <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/amministrazione-trasparente>;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per la concessione e liquidazione del cofinanziamento;
- d. l'eventuale rifiuto a rispondere determinerà l'impossibilità per questa Camera di poter concedere o liquidare il cofinanziamento;
- e. le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge;
- f. il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza;
- g. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.

#### Articolo 16 - Modalità di pubblicizzazione del cofinanziamento della Camera di commercio

1. I beneficiari del cofinanziamento –per iniziative *in itinere* - dovranno:

A) in caso di stampa di opuscoli, depliant, manifesti, locandine o altro materiale pubblicitario **riportare il logo della Camera di commercio di Piacenza**, che andrà richiesto all'indirizzo [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it);

B) dare la **giusta visibilità al cofinanziamento** attribuito dalla Camera di commercio in presentazioni ufficiali, comunicati e conferenze stampa o altre iniziative correlate.